

TORNATA DEL 13 MARZO

tenzioni di far correggere questo errore, questa imperfezione. Fo soltanto osservare che il non avere la legge Casati parlato di interim non può in nulla nuocere ai diritti che erano già acquisiti prima della legge Casati.

In ogni caso io lo ringrazio della sua risposta.

PRESIDENTE. Domando al signor ministro se egli insiste sulla sua proposta o se aderisca a quella della Commissione.

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. Io debbo insistere sulla mia proposta quanto all'indennità dei rettori, e pregherei la Commissione di cambiare il titolo della rappresentanza in indeennità. Ma che un professore quando è contemporaneamente chiamato ad esercitare le funzioni di rettore, debba essere remunerato per questa fatica straordinaria che non gli appartiene, io lo credo di tutta giustizia.

Qui non si tratta appunto della legge 31 luglio, e molto meno del regolamento 14 settembre, perchè gli averi maggiori, comunque si chiamassero, che godevano e che hanno goduto in ogni tempo i rettori, questi risultano precisamente dalla legge Casati, dalla legge Imbriani, nonchè dalle consuetudini di tutte quelle Università nelle quali il rettore è stato *pro tempore* un professore.

Coteste considerazioni in minor grado, ma colla stessa giustizia, sono invocate pei presidi, i quali, ripeto, secondo la legge Casati, avevano una doppia propina di esami: oggi danno gli esami nella stessa maniera, esercitano le funzioni di presidi, le quali consistono nel convocare le facoltà e a presiedere gli esami.

Ora, io non vedo nessuna ragione per cui i presidi debbano contentarsi di quell'aumento che la legge 31 luglio ha accordato in generale a tutti i professori i quali avevano una propina sola e non due; è ben giusto che si dia compenso per quest'altra propina. Se voi avete voluto compensare la propina dei professori aumentandone lo stipendio da L. 3500 a 5000 è necessario che colui il quale goda non una, ma due propine, riceva un compenso per questa seconda propina, tanto più ch'essa era, come ho detto, accordata in compenso dei particolari servizi dei presidi, e che essi sono per legge non perpetui, ma temporanei. Perchè esercitano questa attribuzione che porta una maggiore fatica, io credo giustissimo di dar loro una maggiore retribuzione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sanguinetti.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, interrogo se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

GALEOTTI, relatore. Io ho bisogno di dare qualche schiarimento.

PRESIDENTE. Le sarà riservata la parola come relatore.

SANGUINETTI. Ma io intendo interpellare il ministro sopra un altro argomento. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Aspetti che questo sia esaurito.

La chiusura essendo appoggiata, la pongo ai voti. (È approvata.)

Il signor relatore ha la parola.

GALEOTTI, relatore. La Commissione non si oppone alla massima enuncziata dal signor ministro, che debba mantenersi l'indennità che in ordine alle leggi esistenti era dovuta ai rettori. Ma domando al signor ministro: noi abbiamo al capitolo 93, sotto il titolo *Maggiori assegnamenti*, una somma che, stanziata prima in lire 50,000, sarebbe ora portata a 65,000, con aumento cioè di lire 15,000, e con questa rubrica: « Somma a calcolo per maggiori assegnamenti che saranno a concedersi agli impiegati amministrativi ed ai bidelli nelle Università che partecipavano alle propine degli esami, e che ne restano privi per effetto della legge 31 luglio sulle tasse universitarie. »

Ora, se è portata in bilancio questa somma appunto per il titolo di indennità per le perdute propine agli impiegati amministrativi, la Commissione non intende come in questa categoria del bilancio, nei rapporti presenti, non debbano essere compresi anche i rettori delle Università che figurano appunto come impiegati amministrativi. Per tal modo la Commissione, concordando il principio enunciato dal signor ministro, mantiene sempre la sua riduzione, perchè crede che in questa partita di lire 65,000 trovi il ministro quanto occorre per far fronte alle esigenze del servizio e per mantenere ai rettori ciò che avevano.

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. Mi dispiace di dover persistere, ma debbo dichiarare che gli impiegati amministrativi ai quali si fa allusione nella nota del capitolo 93 sono gli impiegati delle segreterie e bidelli delle Università, i quali tutti partecipavano ai diritti di esame e di laurea; non sono i rettori, nè i presidi, i quali non vanno sotto la denominazione di impiegati amministrativi. Infatti pei rettori e pei presidi in un altro capitolo si era proposto l'indennità, e l'indennità nasce da legge anteriore, non dalla legge del 31 luglio.

Per effetto dalla legge del 31 luglio è cessata la doppia propina dei presidi ai quali è giusto che sia compensata questa altra metà dei loro averi.

Io perciò insisto sulla mia proposta e dichiaro che le cifre le quali servirono di base all'aumento domandato nel capitolo 93 riguardavano gli impiegati delle segreterie, i bidelli, gli altri impiegati inferiori delle Università e non già i rettori, nè i presidi.

PRESIDENTE. Il deputato Bonghi propone la riduzione di lire 20,000: vuole il deputato Bonghi detrarre dalla somma proposta lire 20,000, oppure che la somma proposta si riduca a lire 20,000.

BONGHI. Mia intenzione è di proporre che la somma chiesta a questo capitolo da lire 60,000 sia ridotta a lire 20,000.

Per principio io sono contrario a qualunque indennità, e se la Camera volesse votare tutto il taglio fatto dalla Commissione, io ne sarei contentissimo.